PROTOCOLLO D'INTESA PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA (IdR) PER VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI PLUG-IN SU SUOLO PUBBLICO

La ditta con sede in () Via n (C.F) (di seguito denominata "la Concessionaria")
nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, ing, nato
a () il e domiciliato per la carica presso la sede della ditta, giusti visura camerale e verbale
del Consiglio di Amministrazione del;

Ε

il **COMUNE DI TAVAGNACCO**, con sede in Tavagnacco (UD) - fraz. Feletto Umberto - P.zza Indipendenza n. 1 **(C.F. 00461990301)** (di seguito denominato "Comune") in persona del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio, **Marciano** arch. **Francesco**, nato a Udine il 29.09.1961, (C.F. MRCFNC61P29L483O), domiciliato per la carica presso la Sede del Comune di Tavagnacco, il quale interviene ai sensi dell'art. 73 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 22.03.2000, giusta disposizione del Sindaco prot. n. 32926 di data 27.12 2018;

PREMESSO CHE:

- la mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre
 che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la
 Commissione Europea ha adottato nel 2011 il "Libro Bianco Tabella di marcia verso uno spazio
 unico europeo dei trasporti Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" allo scopo di
 promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con
 tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità
 sostenibile;
- in tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) "Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe" pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA;
- il 28.04.2010 la Commissione Europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri –
 COM(2010)186 sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di
 ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti
 infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e
 urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente;
- la I. n. 134 del 07.08.2012, ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- il Piano Nazionale Infrastrutturale (PNI) per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 09.07.2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata I. n. 134/2012) e ss.mm.ii. definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
- il 25.01.2013 la Commissione Europea ha emanato una proposta di "Direttiva sulla realizzazione di un'infrastruttura per combustibili alternativi";
- la proposta di Direttiva suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;

- l'assenza di un'infrastruttura per combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l'interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;
- la "Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22.10.2014 (recepita in Italia con d.lgs. 257/2016) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi" stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di infrastrutture per combustibili alternativi nell'Unione al fine di ridurre al minimo la dipendenza da petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;
- la Direttiva suddetta stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;
- l'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico;
- le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e che offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica e la gestione delle flotte;
- la Concessionaria considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di supportarne l'affermazione e la crescita nel medio termine;
- nel Comune di TAVAGNACCO è attualmente installata su suolo pubblico una colonnina di ricarica con due postazioni da 22KW/H cadauna, trifase, sita in Piazza Indipendenza fronte Municipio e a breve sarà installata in Piazza di Prampero una stazione di bike-sharing (BIKE ENERGY POINT modello S61002 – POINT per 2 E-Bikes monofase);
- tutti i modelli di IdR che saranno installati in adempimento del presente protocollo saranno gestiti con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota e in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Art. 2 - OGGETTO

Con il presente Protocollo (di seguito il "Protocollo") le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi derivanti dalla concessione di suolo pubblico fianlizzata all'installazione su suolo pubblico di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi plug-in mirata alla realizzazione di una rete di ricarica capillare in ambito urbano.

Art. 3 – IMPEGNI DA PARTE DELLA DITTA INTERESSATA

La Concessionaria s'impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso proprie società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:

- a) progettare le "Aree dedicate", composte dall'Infrastruttura di Ricarica (IdR) e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
- b) richiedere le autorizzazioni necessarie all'installazione delle IdR con riferimento anche alla I. 04.04.2012 n. 35 art. 23 comma 2-bis;

- c) provvedere all'installazione di n. 7 (sette) IdR nei siti di interesse, che resteranno di proprietà della Concessionaria stessa, in corrispondenza delle posizioni indicate nell'allegato 1 al presente protocollo ed inoltre prendersi in carico la totale gestione (nulla escluso) della colonnina di ricarica con due postazioni da 22KW/H, trifase, sita in Piazza Indipendenza fronte Municipio, nonché della stazione di bike-sharing (BIKE ENERGY POINT modello S61002 POINT per 2 E-Bikes monofase) che sarà a breve installata in Piazza di Prampero, entrambe di proprietà comunale;
- d) esercitare e gestire le IdR da remoto tramite piattaforma dedicata;
- e) provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;
- f) eseguire tutte le opere e tutti gli interventi di adeguamento dell'area di sosta dedicata, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, nulla escluso;
- g) manutenere l'infrastruttura di ricarica al fine di garantirne il perfetto funzionamento prevedendo un piano di manutenzione ordinaria;
- h) provvedere alla realizzazione e manutenzione di opportuna segnaletica verticale ed orizzontale;
- i) provvedere a tutte le attività di collaudo;
- j) assolvere ad ogni obbligo ed onere, stabilito da norme attualmente in vigore o che entrassero in vigore nel periodo di durata contrattuale, tasse ed imposte relative alla posa delle Infrastrutture di ricarica;
- k) rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi, senza alcun costo a carico dell'Amministrazione Comunale, nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune medesimo a seguito di un fatto nuovo e imprevedibile, derivante da legge o regolamento o da interesse pubblico diverso ed in ogni caso al termine della concessione di suolo pubblico;
- provvedere allo spostamento delle colonnine qualora il Comune di TAVAGNACCO, per questioni di carattere funzionale, ne abbia la necessità. In questo caso lo spostamento sarà a carico della Concessionaria per un numero massimo di 2 colonnine;
- m) fornire i dati relativi all'utilizzo delle infrastrutture di ricarica secondo quanto previsto all'art. 12 del presente Protocollo di Intesa.

Art. 4 – IMPEGNI DA PARTE DEL COMUNE DI TAVAGNACCO

Il Comune di TAVAGNACCO s'impegna a:

- mettere a disposizione gratuitamente (ai sensi dell'art. 17 septies comma 7 d.l. 83/2012 convertito in l. 134/2012), per un periodo di tempo di 8 anni (dalla data di sottoscrizione del presente protocollo), le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per veicoli elettrici in corrispondenza delle posizioni indicate negli allegato 1 al presente protocollo, ritenute idonee sia dal punto di vista della funzionalità che della visibilità. Si precisa che le posizioni indicate nell'allegato 1 potranno variare di alcuni metri sulla base di specifiche valutazioni tecnico -funzionali;
- assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità della Concessionaria richiedente medesima con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- adoperarsi affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici o ibridi plug-in per l'effettuazione delle operazioni di ricarica.

Art. 5 – CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI ED IBRIDI PLUG-IN:

Le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (IdR) dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- avere preferibilmente una conformazione geometrica rettangolare a sviluppo verticale (Forma a colonnina);
- essere conformi alla normativa CEI EN 61851 1;
- essere dotate di due prese almeno di tipo 3 che consentano la ricarica in corrente alternata trifase (400V) con potenza di almeno 22KW/H – 32A 400V. Una o entrambe le prese potranno essere (in ottemperanza alla proposta tecnica prevista dal presente avviso) anche di tipo a corrente continua con almeno 50KW/H;

- essere dotate di un display luminoso o di un'applicazione mobile in grado di fungere da interfaccia utente per supportare il cliente nella procedura di ricarica e segnalare lo stato della colonnina;
- avere accesso alla procedura di ricarica tramite carta RFID;
- consentire la ricarica anche agli utilizzatori "occasionali" privi di tessere o non registrati ad alcun servizio quali, ad esempio, i turisti della città;
- consentire la comunicazione tramite sistemi GPRS/UMTS (o analoghi per funzionalità) con il centro di controllo;
- consentire il controllo remoto del processo di ricarica;
- registrare e trasmettere i dati relativi alle ricariche effettuate;
- trasmettere in tempo reale al sistema centrale di gestione del servizio il proprio stato (libero, occupato, prenotato, non funzionante);
- dovranno essere previsti N. 2 stalli di sosta riservati per le operazioni di ricarica.

Art. 6 – REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA SULLE AREE DI RICARICA

Nella fascia oraria 8.00-20.00, l'utilizzo delle aree di ricarica sarà consentito esclusivamente per le operazioni di ricarica per una durata massima di 3 (tre) ore.

Nella fascia oraria 20.00-8.00, l'utilizzo delle aree di ricarica sarà consentito esclusivamente pr le operazioni di ricarica senza alcuna durata massima.

Per i veicoli che non effettuano operazioni di ricarica non collegati alla colonnina sarà previsto il divieto di sosta con rimozione.

Il Comune di TAVAGNACCO si riserva di adottare specifico provvedimento per la regolamentazione della sosta sulle aree di ricarica.

Art. 7 – SEGNALETICA E ARREDO URBANO DELLE AREE DI RICARICA

La segnaletica orizzontale e verticale da realizzare in corrispondenza delle aree di ricarica sarà stabilita dall'Amministrazione Comunale e dovrà essere la medesima per tutte le aree di ricarica.

La segnaletica orizzontale dovrà essere manutentata almeno con cadenza annuale e la Concessionaria dovrà dare comunicazione dell'avvenuta manutenzione mediante comunicazione scritta all'Amministrazione.

Art. 8 - PUBBLICITÀ

Non sarà consentita l'installazione di pannelli a scopo pubblicitario, ma sarà consentito l'uso di grafiche mirate a fornire informazioni legate all'utilizzo del servizio di ricarica.

Art. 9 – PROVENTI E DETERMINAZIONE TARIFFA DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale non percepirà alcun provento dall'erogazione del servizio effettuato tramite le infrastrutture installate che sarà percepito interamente dal gestore delle stesse, il quale potrà determinare autonomamente la tariffa nel rispetto delle normative vigenti in materia. Tale tariffa non dovrà comunque essere superiore a quella massima applicata nei principali Comuni capoluoghi di Provincia italiani. A titolo indicativo, le tariffe si aggirano tra € 0,40 e € 0,50 per KW/h.

Le tariffe applicate e le variazioni delle stesse dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione Comunale.

Art. 10 – MODALITÀ E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Protocollo avrà durata di 8 (otto) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 lett. k) in caso di richiesta formulata dal Comune di rimozione della/e colonnina/e.

Al termine di tale periodo la Concessionaria dovrà procedere a disintallare le infrastrutture di ricarica con completo ritiro e smaltimento dei manufatti nonché al ripristino del suolo a regola d'arte (come ante intervento), a propria cura e spese, entro 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza del contratto, salvo diversa disposizione scritta comunicata da parte del Comune di TAVAGNACCO.

Art. 11 – TEMPISTICHE INSTALLAZIONE COLONNINE DI RICARICA

La Concessionaria dovrà provvedere, entro 150 giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa ad installare e mettere in funzione le sette postazioni di ricarica individuate nelle planimetrie allegate. Tale intervallo temporale è da considerarsi non comprensivo delle tempistiche legate al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative.

Art. 12 - REPORT UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE

La Concessionaria dovrà inviare con cadenza mensile all'Amministrazione un report nel quale vengono indicati per ogni colonnina installata il numero di ricariche effettuate e i kW/h erogati giornalmente.

Il Report potrà contenere ulteriori dati e rielaborazioni secondo modalità definite tra le parti.

A partire dall'inizio del servizio di erogazione della prima colonnina, dovrà essere messo a disposizione dell'Amministrazione un applicativo web mediante il quale sia possibile verificare in tempo reale lo stato di funzionamento delle colonnine di ricarica e dove vengono registrati gli eventuali malfunzionamenti delle stesse e i successivi ripristini.

Sempre a partire dalla data di cui al paragrafo precedente, dovranno inoltre essere messi a disposizione degli utilizzatori tramite API (Application Programming Interface, in italiano traducibile come Interfaccia di programmazione di un'applicazione) pubbliche e documentate di tipo Rest i dati in tempo reale relativi allo stato di occupazione delle colonnine di ricarica (libera, occupata, prenotata, etc.), lo stato di funzionamento (se non disponibile a seguito di guasto o alte cause) oltre a dati storici relativi all'utilizzo delle colonnine (per ogni ricarica dovranno essere indicati almeno: data e ora di inizio ricarica, data e ora di fine ricarica, kw/h erogati e dell'importo addebitato per la ricarica).

I dati esposti dalle suddette API potranno essere liberamente utilizzati dall'Ente e da terzi senza oneri in un'ottica di opendata per lo sviluppo di servizi da erogare a cittadini ed imprese.

Art. 13 – STANDARD DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO

Qualora si verifichi un malfunzionamento delle infrastrutture di ricarica che pregiudica l'erogazione del servizio, tale malfunzionamento dovrà essere eliminato entro 5 giorni lavorativi se nella postazione l'altro punto di ricarica è funzionante, altrimenti entro 3 giorni lavorativi se entrambe le postazioni di ricarica sono malfunzionanti. Nel caso in cui il malfunzionamento sia dovuto a cause non imputabili alla Concessionaria (es. atti vandalici o incidenti, ecc.), il ripristino del servizio dovrà essere effettuato entro 10 giorni lavorativi se nella postazione l'altro punto di ricarica è funzionante, altrimenti entro 7 giorni lavorativi se entrambe le postazioni di ricarica sono malfunzionanti.

Art. 14 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

Nel caso in cui si verifichino sospensioni del servizio di ricarica derivanti da manutenzioni/lavori stradali o da manifestazioni di vario tipo (es. manifestazioni sportive, artistiche, feste paesane di ogni genere, etc...) che impediscano l'accesso alle aree di ricarica, il Comune di TAVAGNACCO dovrà darne tempestiva comunicazione alla ditta che non avrà diritto comunque ad alcun indennizzo.

Art. 15 – IMPEGNI DELLE PARTI

Con il presente Protocollo le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto all'art. 2.

Art. 16 - COSTI

Ciascuna parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Protocollo.

Art. 17 – PENALI

In caso di mancato ripristino della segnaletica orizzontale di cui all'art. 7 secondo paragrafo del presente Protocollo, la Concessisonaria dovrà corrispondere al Comune di TAVAGNACCO una penale di € 100 (euro cento/00) per ogni stallo di sosta la cui segnaletica non sia stata ripristinata nelle tempistiche previste. In caso di mancato ripristino del corretto funzionamento del servizio in caso di malfunzionamento di cui

all'art. 13 del presente protocollo, la Concessionaria dovrà corrispondere al Comune di TAVAGNACCO una

penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo rispetto alle tempistiche di ripristino stabilite.

In caso di ritardo nell'espletamento delle operazioni di cui all'art. 10 comma 2, sarà applicata a partire dal 91° giorno successivo alla scadenza del contratto una penale giornaliera di € 50,00 per colonnina.

Art. 18 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL PROTOCOLLO DI INTESA

Qualora la Concessionaria non proceda con l'installazione delle IdR secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche (Art. 5) o entro le tempistiche previste (Art. 11), il presente Protocollo dovrà considerarsi risolto anticipatamente e la relativa concessione delle aree pubbliche sarà revocata con atto espresso e nessun indennizzo o risarcimento potrà essere corrisposto alla Concessionaria per i lavori fino a tal momento eseguiti e per i costi di ripristino dei luoghi ante intervento.

Il Comune di TAVAGNACCO avrà inoltre la facoltà di assegnare ad altri operatori le aree la cui concessione è stata revocata per le ragioni di cui sopra.

La risoluzione del protocollo di intesa non potrà essere applicata nel caso in cui i ritardi siano imputabili a cause di forza maggiore.

La risoluzione del protocollo di intesa potrà essere applicata anche in caso di reiterato mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 12 e 13 per presente protocollo.

Art. 19 – NON ESCLUSIVITÀ

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al presente Protocollo con terze Parti o altri Enti Pubblici.

Art. 20 – INFORMAZIONE

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di informazione in relazione all'infrastruttura di ricarica di cui al presente Protocollo. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

Art. 21 – DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Comune prende atto e accetta che la Concessionaria sia il solo e unico titolare del know how relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti la ricarica dei veicoli elettrici, compresi l'Infrastruttura di Ricarica e l' EMM Electric Mobility Management (inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto), che saranno rispettivamente sviluppati e aggiornati anche in relazione al presente Protocollo.

Art. 22 – RISERVATEZZA

Il presente Protocollo, come pure tutte le informazioni e i dati che saranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del presente Protocollo, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica alle informazioni già conoscibili al pubblico prima della data di sottoscrizione del presente Protocollo.

Art. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 9 e 10 del d.lgs. 18.05.018 n. 51 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679/UE, i dati personali forniti dall'interessato saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dal Comune di Tavagnacco e dagli Enti ed Operatori Economici che svolgono servizi ausiliari per funzionamento dello stesso, esclusivamente per svolgere le finalità istituzionali in materia, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e statale e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza del cittadino e i suoi diritti.

Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e saranno diffusi nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative.

All'interessato spettano i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del Regolamento 2016/679/UE e conseguentemente egli potrà chiedere al titolare del trattamento l'accesso, la rettifica e, ove ricorrano gli estremi, la cancellazione dei propri dati, la limitazione del trattamento o l'opposizione allo stesso. Inoltre l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati è obbligatorio ai fini della concessione del suolo pubblico per la realizzazione delle attività di cui al presente Protocollo.

Il loro eventuale mancato conferimento costituisce per il Comune di Tavagnacco causa impeditiva alla concessione del suolo pubblico.

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo adeguato a evidenziare e tracciare l'avvenuta concessione e la successiva gestione del contratto, e a consentire i controlli e le verifiche previsti dalla normativa in materia di concessioni.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Tavagnacco, rappresentato dal Sindaco pro - tempore: arch. Gianluca Maiarelli:

Piazza Indipendenza 1, 33010 Feletto Umberto (UD)

Tel.: +39 0432.577311

e-mail: sindaco@comune.tavagnacco.ud.it
PEC: tavagnacco.ud.it

Responsabile della protezione dei dati (RPD) è

- a) per il Comune di Tavagnacco è lo Studio Legale Avv. Paolo Vicenzotto, Corso Vittorio Emanuele II, 54 33170 Pordenone (PN);
- b) per gli Enti ed Operatori Economici che svolgono servizi ausiliari per funzionamento del Comune di Tavagnacco, il soggetto specificatamente individuato dal Comune stesso.

Responsabile del trattamento dei dati è:

a) per il Comune di Tavagnacco il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Tavagnacco, Marciano arch. Francesco, Piazza Indipendenza 1, 33010 Feletto Umberto (UD), Tel.: +39 0432 577364

e-mail: manutenzione@comune.tavagnacco.ud.it

PEC: tavagnacco@postemailcertificata.it

b) per gli Enti ed Operatori Economici che svolgono servizi ausiliari per il funzionamento del Comune di Tavagnacco, il soggetto specificatamente individuato dagli Enti ed Operatori Economici stessi.

Art. 24 – LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

Il presente Protocollo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di UDINE.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti. Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, è sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.

Art. 25 - RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto sono a carico della Concessionaria.

Ai sensi dell'art. 2, tariffa Parte II, allegata al D.P.R. 131/1986 e della C.M. 15.5.1998, n. 126, il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese relative all'eventuale registrazione rimarranno a carico della parte richiedente.

Art. 27 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Protocollo dovrà essere inviata per tramite PEC . Ai seguenti indirizzi :

Per la Ditta	
Sig	
PEC:	
E-mail:	
Numero di telefono:	

Comune di TAVAGNACCO

PEC: tavagnacco@postemailcertificata.it

E-mail: Ilpp@comune.tavagnacco.ud.it, f.marciano@comune.tavagnacco.ud.it,

t.nobile@comune.tavagnacco.ud.it

Numeri di telefono: 0432-577364; 0432-571612

Art. 28 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ E D ISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, la Concessionaria si impegna a segnalare tempestivamente al Comune di Tavagnacco ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

La Concessionaria inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Tavagnacco ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della l. 06.11.2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale del Comune di Tavagnacco, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 29 - CONTROVERSIE

In caso di controversia competente sarà il Foro di UDINE.

Allegato 1: Planimetrie posizioni infrastrutture di ricarica;